

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che la Legge Regionale n.3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" alla Sezione II "Disciplina dei canoni idrici", art.152 "Canoni per le utenze di acqua pubblica" stabilisce che l'aggiornamento degli importi dei canoni verrà effettuato con cadenza triennale dalla Giunta Regionale tenuto conto del tasso d'inflazione programmata e delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica;
- che la citata Legge Regionale n. 3/99 all'art.153 "Spese di istruttoria" stabilisce al comma 3 che l'aggiornamento degli importi relativi alle spese d'istruttoria verrà effettuato con cadenza triennale tenuto conto del tasso d'inflazione programmata mediante il provvedimento di aggiornamento dei canoni di cui al punto precedente;
- che sia l'art. 152 sia l'art.153 della citata L.R. n. 3/99 danno facoltà alla Giunta Regionale di determinare gli importi dovuti, come canone annuo e come spese d'istruttoria, anche in diminuzione per particolari tipologie di utilizzo;
- che con proprie delibere nn.1225/01, 609/02, 1325/03, 1274/05, 2242/06, 1994/06, 2326/08, 1985/11 e 963/13 la Giunta Regionale ha provveduto nel merito;

Vista:

- la legge 5 maggio 2009, n.42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Considerato:

- che al fine di assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo è stato sviluppato l'IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione) in conformità al Regolamento (CE) n. 1708/2005 del 20 ottobre 2005;
- che tale indice viene assunto come indicatore per verificare la convergenza delle economie dei paesi membri dell'Unione Europea ed ha in comune con l'indice d'inflazione programmata i seguenti elementi: la rilevazione dei prezzi, la metodologia di calcolo, la base territoriale e la classificazione del paniere;
- che nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2014, non viene fissato l'indice di inflazione programmata per il triennio 2015/2017 mentre per tale triennio viene fissato il sopraccitato IPCA stabilendolo per l'anno 2015 pari all'1,3%, per l'anno 2016 pari all'1,5% e per l'anno 2017 nella misura dell'1,6%;
- che risulta pertanto opportuno avvalersi di tale indice per l'aggiornamento sia degli importi dei canoni per le utenze di acqua pubblica sia degli importi relativi alle spese d'istruttoria;

Considerato, inoltre:

- che con DGR n.963 del 15 luglio 2013 è stato stabilito che il canone di concessione per gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio venga computato sulla base dello 0,15 della potenza nominale media autorizzata/concessa, espressa in kW;
- che con la medesima delibera è stato dato atto che le somme per l'utilizzo della risorsa per questa categoria di impianti sono dovute alla Regione dall'anno 2001 ovvero dall'effettivo trasferimento delle funzioni relative alla gestione del demanio idrico;
- che per la definizione dell'importo del canone dovuto per tale tipologia di impianti idroelettrici si è operato in analogia alle disposizioni statali in materia di sovracanoni;
- che le medesime disposizioni statali definiscono le modalità di calcolo della potenza nominale media (espressa in kW) sulla base della quale viene computato l'imponibile dovuto;
- che tali modalità di calcolo differiscono da quelle effettuate per impianti idroelettrici diversi da quelli di pompaggio;
- che risulta pertanto opportuno definire le modalità di calcolo della potenza media nominale degli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio al fine di permettere il corretto computo dei canoni dovuti;
- che risulta altresì opportuno avvalersi per tale calcolo di quanto già stabilito dalle norme statali in materia, ovvero che la potenza nominale media di tali impianti è il prodotto della portata massima di pompaggio espressa in metri cubi al secondo per la differenza tra le quote di regolazione massime degli invasi superiore e inferiore (salto) per l'accelerazione di gravità convenzionalmente assunta pari a 9,81 m/sec²;

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante ""Norme in materia ambientale";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.e.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3 recante "Riforma del Sistema regionale e locale" e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n.41 recante "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n.4 recante "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua

nelle more dell'approvazione ed attuazione del Piano di Tutela delle Acque";

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod. ed in particolare l'art. 22, con riferimento a quanto previsto in relazione alla categoria "Enti pubblici vigilati dalla Regione";
- la propria deliberazione n. 1621 dell' 11 novembre 2013 avente per oggetto: "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33";

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni - esecutive ai sensi di legge - n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2060 del 20 dicembre 2010, n. 1222 del 4 agosto 2011 e n. 1179 del 21 luglio 2014;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di aggiornare sulla base di quanto in premessa specificato i valori dei canoni di cui alla D.G.R. n.1985/11, secondo il seguente schema:

TIPOLOGIA	Anno 2015 (in euro)	Anno 2016 (in euro)	Anno 2017 (in euro)
Lett.a) Irrigazione agricola 1)a bocca tassata (a modulo pari a 100 l/s)	48,8	49,5	50,3
2)non suscettibile di essere fatta a bocca tassata (a Ha)	0,45	0,45	0,46
Minimo	8,1	8,2	8,4
Lett.b) Consumo umano (a modulo pari a 100 l/s)	2069,7	2100,8	2134,4
Minimo	345,5	350,5	356,00
Lett.c) Industriale (a modulo pari a 3.000.000 di mc/a)	15164,9	15392,4	15638,7
per volumi inferiori o uguali a 500 mc/a	291,00	296,00	300,00

per volumi compresi tra 501 mc/a e 3000 mc/a	581,5	590,00	599,6
Minimo	2069,6	2100,6	2134,00
Lett.d) Pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico (a modulo pari a 100 l/s)	345,00	350,00	355,7
Minimo	161,00	163,5	166,00
Lett.e) Idroelettrico (a Kw)	14,1	14,3	14,6
Minimo	161,00	163,5	166,00
Lett.f) Igienico ed assimilati (a modulo pari a 100 l/s)	1046,7	1062,4	1079,4
Minimo	161,00	163,5	166,00
Uso promiscuo agricolo (a modulo pari a 100 l/s)	1487,6	1510,00	1534,00
Minimo	161,00	163,5	166,00
Uso consumo umano per derivazioni comportanti un prelievo medio fino a 0,1 l/s	123,5	125,4	127,5
Uso domestico per derivazioni da corpi idrici superficiali comportanti fino ad un prelievo massimo di 2 l/s	8,1	8,2	8,4
Uso azionamento di mulini ad esclusivo scopo didattico, turistico e ricreativo per qualunque quantitativo di risorsa derivata	91,00	92,5	94,0

2. di riconfermare quanto stabilito dalla DGR n.963 del 15 luglio 2013 ovvero che il canone di concessione per gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio venga computato sulla base dello 0,15 della potenza nominale media autorizzata/concessa, espressa in kW e che le somme per l'utilizzo della risorsa per questa categoria di impianti sono dovute alla Regione dall'anno 2001 ovvero dall'effettivo trasferimento delle funzioni relative alla gestione del demanio idrico;

3. di stabilire che la potenza nominale media degli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio è il prodotto della portata

massima di pompaggio espressa in metri cubi al secondo per la differenza tra le quote di regolazione massime degli invasi superiore e inferiore (salto) per l'accelerazione di gravità convenzionalmente assunta pari a 9,81 m/sec²;

4. di aggiornare sulla base di quanto in premessa specificato gli importi delle spese d'istruttoria dovute di cui alla D.G.R. n.1985/11, secondo il seguente schema:

TIPOLOGIA DELLE ISTANZE	Anno 2015 (in euro)	Anno 2016 (in euro)	Anno 2017 (in euro)
Concessione di derivazione di acqua pubblica con procedura ordinaria	188	190	195
Concessione di derivazione di acqua pubblica con procedura ordinaria comportante autorizzazione alla perforazione	223	226	230
Concessione di derivazione di acqua pubblica per le tipologie di prelievo ed utilizzo di cui all'art.36, comma 1, lett. a), b) e c) del RR 41/01	96	98	99
Rinnovo senza varianti sostanziali	87	88	90
Varianti non sostanziali	87	88	90
Autorizzazione ai sensi dell'art.40 RR 41/01: 1. per istanze richiedenti fino a tre forniture	302	306	311
2. e per ogni fornitura aggiuntiva	121	122	124
Concessione di derivazione di acqua pubblica per uso consumo umano comportanti un prelievo medio fino a 0,1 l/s	37	38	39
Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica per uso consumo umano comportanti un prelievo medio fino a 0,1 l/s	37	38	39
Autorizzazione ex art.17 del RR 41/01 inerente l'installazione di sonde geotermiche	99	101	102
Rilascio di concessione di derivazione d'acqua pubblica quale endoprocedimento in procedura complessa	313	318	323

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.